

**Locazione - obbligazioni del locatore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15378 del 13/06/2018**

Inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità - Annullabilità del contratto per errore sulla qualità dell'oggetto - Esclusione - Vizio della cosa locata - Sussistenza - Rimedio risolutorio - Ammissibilità.

In tema di locazione, l'inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità non rende annullabile il contratto per errore sulla qualità dell'oggetto, ma determina il mancato rispetto delle qualità che l'immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con conseguente esperibilità del rimedio risolutorio previsto dall'art. 1578 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15378 del 13/06/2018